



Ordinanza sull'energia (OEn)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° novembre 2017¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 4b cpv. 4 lett. b n. 3 e 4^{bis}

⁴ Sono esentati dagli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2:

- b. gli importatori che:
 - 3. dispongono di una garanzia di origine estera o di un altro certificato estero per i combustibili e i carburanti importati.

^{4bis} Gli importatori di combustibili o carburanti che dispongono di garanzie di origine estere o di altri certificati esteri, devono farli registrare presso l'organo d'esecuzione.

Art. 4c cpv. 1 lett. a^{bis} e b, 3 e 4

¹ Deve annullare una garanzia di origine o farla annullare da un terzo incaricato chi:

- a^{bis}. cede l'idrogeno cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio;
- b. cede la quantità di biogas o di metano da altri vettori energetici rinnovabili cui la garanzia di origine fa riferimento a consumatori finali o a una stazione di servizio e non la immette nella rete del gas svizzera; o

³ L'annullamento deve essere effettuato:

- a. per il gas rinnovabile destinato all'uso come carburante: entro la fine di un trimestre;
- b. per gli altri combustibili e carburanti: entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

¹ RS 730.01

⁴ *Abrogato**Art. 12 Rimunerazione*

¹ Il prezzo di mercato per la remunerazione dell'elettricità corrisponde al prezzo sul mercato spot (day-ahead) per l'area di mercato Svizzera.

² Il prezzo di mercato di riferimento determinante per il calcolo dell'importo della differenza secondo l'articolo 15 capoverso 1^{bis} LEn^e corrisponde al prezzo di mercato di riferimento medio trimestrale di cui all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia².

³ Per gli impianti di produzione di elettricità la cui installazione non è soggetta all'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del 7 novembre 2001³ sugli impianti a bassa tensione e che non sono dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a^{decies} OAEI⁴, il gestore di rete può prevedere, in deroga agli articoli 11, 12a e ai capoversi 1 e 2, un adeguato importo forfettario annuale per la remunerazione dell'elettricità immessa.

Art. 12a Rimunerazioni minime

Ex art. 12 cpv. 1^{bis}

Art. 31 Ordine di priorità

¹ Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, l'UFAM stabilisce un ordine di priorità.

² Per l'ordine dei pagamenti è determinante la data di presentazione delle domande all'autorità cantonale. La priorità è data alle domande che:

- a. riguardano l'indennizzo dei costi di pianificazione già sostenuti; o
- b. i costi supplementari per misure già garantite.

Art. 80c Disposizione transitoria della modifica del xx mese 2026

Per gli impianti esistenti non ancora dotati di un sistema di misurazione intelligente di cui all'articolo 8a^{decies} OAEI⁵, la remunerazione si basa sull'articolo 12 capoverso 1 nella versione del 1° gennaio 2026, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2027.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

² RS 730.03

³ RS 734.27

⁴ RS 734.71

⁵ RS 734.71

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Viktor
Rossi